



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 519 del 10 DIC. 2010

CITTA' DI RAGUSA

-SETTORE AVVOCATURA -

RAGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E PER LA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

TITOLO II – PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I –PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 2 - accertamento e contestazione o notifica

Articolo 3 – Individuazione degli organi addetti al controllo

Articolo 4 –accertamento della violazione verbale di contestazione

Articolo 5 - trasgressori incapaci

CAPO II-ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 6 -Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

Articolo 7- Il rapporto

Articolo 8-Scritti difensivi

Articolo 9- Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento- Controdeduzioni dell'organo accertatore.

Articolo 10-Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione

Articolo 11 – Entità della sanzione

Articolo 12 – Criteri per la concessione di pagamento rateale.

Articolo 13 -Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

Articolo 14 –Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione

Articolo 15 –Difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione

Articolo 16-Riscossione coattiva

Articolo 17 – Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento –Richiesta di rimborso

Articolo 18-Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

Articolo 19- Introito dei proventi

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Disposizioni finali

Articolo 21 - Entrata in vigore

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 11 del 17.02.2011

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento-

1. Il presente regolamento disciplina nel rispetto delle disposizioni della Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, relative alle violazioni delle fonti normative che attribuiscono ai Comuni la competenza ad applicare le sanzioni pecuniarie.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

3

TITOLO II- PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE

CAPO I – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art.2- Accertamento e contestazione o notifica -

1. Gli organi preposti al controllo dell'osservanza di specifiche disposizioni di legge provvedono ad effettuare l'accertamento di eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale di contestazione a carico del trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla normativa.
2. Trasgressore è colui che pone in essere la condotta difforme dalle prescrizioni di legge o regolamento o colui che omette di ottemperare alle disposizioni stesse essendovi giuridicamente tenuto. La responsabilità a titolo di obbligato in solido nei casi previsti dall'articolo 6 della Legge 689/1981 deve essere indicata nel verbale di contestazione con la specificazione nel rapporto che giustifica il nesso di solidarietà.
3. Ai sensi dell'art. 14 della L 689/1981, la violazione deve essere contestata, quando è possibile, sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato potrà richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata.
4. Nel caso di concorso di più persone nella commissione di un illecito che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione, o la notificazione, deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.
5. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all'autorità competente, con una sola nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso.
6. La contestazione diretta ed immediata costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.
7. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento.



8. Qualora non sia possibile effettuare l'immediata contestazione, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine trecentosessanta giorni, se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.

9. Ai sensi dell'art.138 del codice di procedura civile, nel caso in cui l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato.

10. La mancata notifica nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.

11. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel codice di procedura civile e, ove ammesso, mediante servizio postale in conformità alle disposizioni di legge.

Art.3 - Individuazione degli organi addetti al controllo-

1. In attuazione all'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n.689 sono addetti al controllo dei regolamenti e delle ordinanze comunali gli appartenenti alla Polizia Locale.

2. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della Legge 689/1981 nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi delle leggi vigenti.

Art.4 - Verbale di contestazione o accertamento -

1. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative a :
 - a) intestazione dell'Ente
 - b) numero di matricola, qualifica del verbalizzante e sottoscrizione;
 - c) data e luogo dell'accertamento della violazione;
 - d) fatto commesso e norme che si ritengono violate;
 - e) generalità complete del trasgressore, dell'obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art.2 della Legge 689/81 o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
 - f) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido o dalla persona tenuta alla sorveglianza;
 - g) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo, massimo e misura ridotta, autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato;
 - h) autorità cui possono essere fatti pervenire scritti difensivi e documenti, o alla quale può essere richiesta l'audizione personale.
2. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti c),d),e) del comma 1 comporta l'archiviazione del verbale
3. L'omessa indicazione dell'importo della sanzione nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta, fatte salve diverse previsioni di legge, deve essere integrata con un successivo atto di notifica alle persone obbligate, entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento del verbale,, pena l'archiviazione dello stesso.

4. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità solidale comporta l'archiviazione del verbale, nei confronti della persona indicata come obbligata in solido.
5. L'omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minore, o di chi è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui il trasgressore sia un incapace, comporta l'archiviazione del verbale nei loro confronti.
6. Se il responsabile si rifiuta di firmare, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale.
7. In caso di contestazione immediata copia del verbale deve essere consegnata al responsabile.

Art. 5 - Trasgressori incapaci

1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale che risponde della violazione.
3. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato e notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza che risponde per la violazione.
4. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata.
5. La omessa indicazione delle ragioni che determinano la responsabilità di chi esercita la potestà parentale, o di chi è tenuto alla sorveglianza, determinano l'archiviazione del verbale nei loro confronti.

CAPO II - ESAME DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONCLUSIONI DEL PROCEDIMENTO -

Art.6 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta, consiste nel versamento di una somma di denaro, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento; il pagamento in misura ridotta, di cui all'art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689, è pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione; nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari ad un terzo del massimo edittale, come disposto dall'art.16, primo comma della L.689/81, modificato dall'art.52 del DLgs. N.213/98
2. Le spese di procedura, comprese quelle della notificazione degli atti sono a carico dei responsabili.
3. Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato tramite versamento in c/c, come indicato nel verbale di accertamento.

- 
4. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, entro i termini di decadenza, estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.
 5. Qualora l'importo versato non copra l'intero ammontare indicato nel verbale, la somma sarà imputata prima alle spese, in applicazione del disposto dell'art. 1193 c.c., e l'eventuale residuo in acconto sull'importo della sanzione. Le somme non corrisposte saranno recuperate coattivamente.
 6. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato su erronea indicazione dell'organo accertatore, ad un ente o ufficio del Comune non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.
 7. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Art. 7 Il Rapporto

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Comando o l'Ufficio cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione deve ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, tempestivamente e di volta in volta, trasmettere al Sindaco:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

Art. 8 Scritti difensivi

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, se intende contestare quanto in esso specificato, può presentare uno scritto difensivo all'autorità amministrativa competente, e/o, con eventuale richiesta di essere sentito personalmente ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81.
2. Il pagamento in misura ridotta del verbale estingue il procedimento sanzionatorio, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.
3. La presentazione di scritti difensivi e documenti deve essere inviata o presentata in carta semplice al seguente indirizzo:
-COMUNE DI RAGUSA -SETT. VI AVVOCATURA-
4. Lo scritto difensivo deve indicare in modo chiaro e conciso le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che siano ritenuti necessari ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti, ivi compresa una copia del processo verbale.
5. Qualora il soggetto si trovi in condizioni economiche disagiate, potrà richiedere la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 11 e 26 della L. 689/81, mediante l'invio di una autocertificazione dalla quale emerga la propria situazione economica (Fax simile moduli "Istanza rateizzazione").



Art.9 Esame scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento
Contoduzione dell'organo accertatore.

1. Qualora sia richiesta la audizione personale ,viene comunicato al richiedente il luogo, la data, e l'ora in cui avverrà l'audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale, da parte di un istruttore amministrativo del settore.
2. Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o produca documentazione che necessita di chiarimenti o pareri, gli atti vengono trasmessi dall'Ufficio Competente (Depenalizzazione-avvocatura), all'Organo Accertatore con la richiesta di contro deduzioni .
3. L'Organo accertatore si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati ,l'Ufficio che ha in carico l'istruttoria ,pur nella incompletezza dei chiarimenti richiesti può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.
5. Se dall'esame dei documenti e degli argomenti esposti emerge la carenza di responsabilità delle persone obbligate, o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili ,dovrà emettersi ordinanza motivata di archiviazione degli atti ,comunicandola integralmente all'organo a cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione; altrimenti dovrà determinarsi ,con ordinanza motivata la somma dovuta quale sanzione per la violazione,ingiungendone il pagamento,insieme con le spese di procedura e notifica ,all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
6. Il procedimento irrogatorio dell'ordinanza – ingiunzione, in presenza di scritti difensivi, deve concludersi entro il termine di 36 mesi decorrenti dalla data di contestazione e notifica del verbale.
7. Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi,l'ordinanza ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione dell'obbligazione(art.28 L 689/81).

Art. 10 –Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione – Termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzioni.

1. Trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ,l'autorità competente individuata,dal Sindaco, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs n. 267/00,nel Dirigente del Settore Avvocatura,se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata ,la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,insieme con le spese,all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; Nel caso in cui non si ritenga fondato l'accertamento ,ovvero si verifichi che l'obbligazione sia estinta , nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentono l'applicazione delle sanzioni , viene emessa ordinanza motivata di archiviazione con obbligo di comunicazione ai soggetti interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.

2. L'ordinanza ingiunzione di cui all'ultima parte dell'ultimo comma dell'art.10 della Legge 689/91, dovrà contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:



- a) autorità dalla quale promana;
 - b) violazione per la quale è emessa ,negli aspetti di fatto(data,luogo,etc.) e di diritto (norme violate);
 - c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
 - d) motivi per i quali è stato ritenuto l'accertamento fondato;
 - e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
 - f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
 - g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
 - h) ufficio competente a ricevere il pagamento,
 - i) indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.
 - j) modalità di pagamento dell'ordinanza -ingiunzione con avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute .
- 3) Per la notifica delle ordinanze- ingiunzioni ai residenti all'estero ,dei quali non si conosce l'indirizzo ,si applica la disposizione dell'art. 14 comma 5 della Legge 689/81.
- 4) Per la notifica delle ordinanze - ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora ,si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del provvedimento ,tramite bollettino di conto corrente postale .

Decorso il suddetto termine , in caso di mancato pagamento dell'ordinanza -ingiunzione ,si darà corso all'esecuzione forzata mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali, ai sensi dell'art. 27 della L 689/81.

In caso di ritardo di pagamento ,la somma dovuta verrà maggiorata di un decimo per ogni semestre,a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile (ultimo comma art.27 L.689/81),dopo trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza.

Al titolare di tale debito viene notificata una cartella esattoriale dal Concessionario alla Riscossione operante nell'ambito della propria residenza.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni ,si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art.28 L 689/81)

In caso di presentazione di scritti difensivi il termine per la emissione della ordinanza è di 36 mesi a decorrere dal ricevimento dei predetti scritti da parte dell'ufficio competente.

In caso di richiesta di audizione il predetto termine ricomincerà a decorrere dalla data di svolgimento dell'audizione stessa.

Art. 11 - Entità della sanzione

1. Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato alcun scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione non si evincono elementi riconducibili ai criteri dell'art.11 L. 689/81, l'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza,è determinata in misura non inferiore alla somma di



danaro corrispondente alla ipotesi meno favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione.

2. Nel caso di reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8 bis L.689/81) l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25% per ogni violazione accertata, fino al raggiungimento del massimo edittale.

3. Qualora con una sola azione od omissione siano violate più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie dovrà applicarsi la sanzione stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo della sanzione.

4. Nell'ipotesi in cui vengono presentati scritti difensivi, nella motivazione della ordinanza – ingiunzione devono essere indicati i criteri dell'art.11 Legge 689/81, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione.

Art. 12 – Criteri per la concessione di pagamento rateale

1. Su richiesta motivata, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o che per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere ripercussioni negative per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere il pagamento rateale.

Tale richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art.18 L. 689/81, ovvero in caso di adozione dell'ordinanza – ingiunzione entro trenta giorni della sua notifica.

2. Alla richiesta deve essere allegata una autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale o lavorativa o sulla situazione familiare.

3. Il Dirigente del settore Avvocatura decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza. Se la richiesta dell'interessato è accolta, si dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta mesi, limiti e termini indicati nell'art 26 L. 689/81, senza applicare interessi.

4. Si considerano condizioni economiche disagiate quelle riferite ad un reddito imponibile inferiore a 26.000 euro.

5. Ciascuna rata non può essere inferiore a 15,00 euro e l'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

6. Dell'accoglimento o rigetto dell'istanza è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'esito di concessione rate o diniego di tale concessione, sulla base dei criteri oggettivi determinati dalla legge.

7. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà il trasgressore a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per il recupero coattivo dell'importo residuo.



Art.13 – Organo competente ad irrogare la sanzione

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, è individuato ex art.107 DLgs 267/00 nel Dirigente del Settore Avvocatura, al fine di garantire il tempestivo e corretto svolgimento del procedimento sanzionatorio.

2. Il Dirigente riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art.17 della L689/81.

3. Il Dirigente può delegare al responsabile del procedimento (titolare di posizione organizzativa), l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

4. Con l'entrata in vigore della L.R 22 dicembre 1999 n.28 –Riforma della disciplina del commercio –(Pubblicata nel B.U.R 24 dicembre 1999 n.60) ,per le violazioni di cui alla presente legge ,l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 689/81 ed a cui spetta l'emissione dell'ordinanza –ingiunzione ,ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il Sindaco del Comune (titolo VII art. 22 sanzioni L 28/99).

Art.14 – Impugnazione della Ordinanza Ingiunzione

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza , il trasgressore e /o obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

2. La ripartizione di competenza fra Tribunale e Giudice di Pace è disciplinata dall'art.22 bis della L 689/1981 (articolo così modificato dall'art.98 del D.Lgs 507/99). In ogni caso l'indicazione dell'autorità a cui presentare ricorso deve essere riportata nell'ordinanza –ingiunzione.


3. Il giudice competente a decidere sull'opposizione può sospendere l'esecuzione della sanzione. In tal caso il ricorrente non è tenuto ad effettuare il pagamento fino alla pronuncia della sentenza .In caso contrario la somma determinata nell'ordinanza viene maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quando la sanzione è divenuta esigibile(dopo trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza) fino alla data in cui avviene il pagamento .

4. L'opposizione si propone in carta libera ed il trasgressore può stare in giudizio personalmente, non è quindi necessaria l'assistenza di un legale.

5. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso la ordinanza –ingiunzione ,il dirigente del Settore Legale o un suo delegato, inviterà con nota trasmessa tramite raccomandata ,il soccombente al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia .

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 15 – Difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione



1. Nei giudizi di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, la rappresentanza in giudizio dell'Ente è affidata ai procuratori legali del settore avvocatura o a funzionari appositamente delegati dal Sindaco.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare l'Ente in giudizio in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.

Art. 16- Riscossione coattiva

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento fissato con ordinanza ingiunzione, salvo nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso la esecuzione del provvedimento impugnato, il mancato pagamento dell'ordinanza o di una o più rate comporta automaticamente la iscrizione della somma dovuta al Ruolo esattoriale ai sensi dell'art.27 della L 689/81.
2. Al titolare di tale debito viene notificata una cartella esattoriale dal Concessionario alla Riscossione operante nell'ambito della propria residenza.
3. Nella cartella esattoriale sono indicati il codice del tributo relativo alla sanzione amministrativa, il codice degli interessi e gli estremi dell'atto esecutivo che ha dato origine alla iscrizione a ruolo.
4. Le ordinanze – ingiunzioni notificate oltre i termini di prescrizione dell'obbligazione, nonché quelle per le quali non è stato possibile effettuare la notifica, a causa di errate generalità anagrafiche o per altri motivi che rendono incerta l'individuazione dell'obbligato, sono inefficaci e la relativa sanzione deve essere dichiarata prescritta con provvedimento motivato.

Art. 17 Ricorso avverso l'atto esecutivo di pagamento –Richiesta di rimborso

1. Avverso l'atto esecutivo di pagamento è ammesso il ricorso innanzi al Giudice competente per valore e entro 30 giorni dalla notificazione. L'obbligato può altresì proporre istanza di riesame all'ufficio competente quando:
 - a) l'obbligazione risulta prescritta a causa dell'omessa o irregolare notifica dell'ordinanza – ingiunzione;
 - b) la notifica della cartella esattoriale è avvenuta dopo il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dalla data di notifica dell'ordinanza –ingiunzione;
 - c) l'ordinanza –ingiunzione o la cartella esattoriale sono già state pagate dall'obbligato;
 - d) vi è un'errata-indicazione della persona obbligata al pagamento.



2. L'ufficio effettuati i necessari accertamenti ,qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma dovuta,comunicandolo al concessionario dell'esecuzione forzata. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, l'importo della somma indebitamente versata è rimborsata.

Art. 18 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca ,quando è prevista,è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981 n.689.

Art.19 Introito dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative in materia di commercio prevista dall'art.22 comma 7 della L.R.28/99 dovranno affluire in entrata del bilancio regionale nel capitolo 1742 "Sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio"e per il suddetto capitolo non potrà essere utilizzata delega bancaria(Modello F 23).

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 7 della LR 28/99 .ai sensi dell'art.8 della stessa legge ,è attribuita al Comune una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie in attuazione del presente articolo ,come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza .

3. Al fine dell'attribuzione del gettito il Comune entro il 30 giugno di ogni anno dovrà presentare apposita istanza di accredito ,contenente codice fiscale e/o partita IVA, corredata dalle copie delle ordinanze - ingiunzioni , nonché dalle tabelle redatte, per ciascun esercizio finanziario secondo lo schema di cui si allega copia al presente regolamento ,per farne parte integrante.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Disposizione finali

1.Le disposizioni del presente regolamento sono d'indirizzo per l'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate della legge 689/ 1891.

2.Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si osservano ,in quanto applicabili le norme della legge 689/81 ,nonché quelle previste dalle Leggi Regionali e Nazionali.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.

